



**DELIBERAZIONE N. 4 : RINNOVO CONVENZIONE CON CAMERA ARBITRALE
DI MILANO PER L'AMMINISTRAZIONE DELLE PROCEDURE DI ARBITRATO
INTERNAZIONALE**

Il Presidente ricorda che la Giunta camerale, con deliberazioni n. 187/2007 e n. 14/2008 ha approvato il Regolamento di Arbitrato amministrato, da utilizzarsi per regolamentare i procedimenti arbitrali ed i relativi costi; con deliberazione n. 64/2013, la Giunta ha approvato modifiche atte a salvaguardare l'economicità dell'attività arbitrale, dando delega al Dirigente competente di adottare con proprio provvedimento le successive modifiche necessarie al Regolamento Arbitrale, approvato poi in versione aggiornata con provvedimento dirigenziale n. 331/2013/PRO.

Con deliberazione n. 98/2013 la Giunta camerale, preso atto che il Regolamento di Arbitrato disciplina anche la gestione delle procedure di arbitrato internazionale - con previsione di nominare Arbitri di nazionalità diversa da quella di entrambe le parti - ma che l'elenco camerale degli Arbitri non include Arbitri di nazionalità diversa da quella italiana, ha deliberato di sottoscrivere una Convenzione con Camera Arbitrale di Milano per l'amministrazione congiunta di arbitrati internazionali. La Convenzione prevedeva una durata sino al 31 dicembre 2015.

Il Presidente riferisce che Camera Arbitrale di Milano ha espresso l'interesse a rinnovare la Convenzione alle medesime condizioni e, d'altra parte, il rinnovo appare interessante anche per la Camera di Brescia, pur dovendo darsi atto che nel primo biennio non sono state avviate procedure di arbitrato internazionale.

Tale soluzione presenta numerosi vantaggi, fra i quali: fornire un servizio completo e di alto livello alle aziende del territorio; evitare di avviare onerose procedure di selezione di arbitri stranieri; ottimizzare i costi di gestione del Servizio di Arbitrato, posto che la Convenzione prevede la ripartizione al 50% dei ricavi.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr Massimo Ziletti)

IL PRESIDENTE
(Dr Giuseppe Ambrosi)



Il Segretario Generale evidenzia come gli importi siano maggiori di quelli derivanti dall'arbitrato nazionale gestito in proprio dal Servizio di Arbitrato di questa Camera. Il maggior costo dell'arbitrato internazionale si giustifica per il miglior servizio reso, utilizzando, ad esempio, personale multilingue che, con la firma della presente Convenzione, sarà messo a disposizione da Camera Arbitrale di Milano.

Esaminato il testo della Convenzione, il Presidente valuta utile e proficuo convenzionarsi con Camera Arbitrale di Milano, per le sole procedure di arbitrato internazionale, la quale provvederà alla nomina degli arbitri di nazionalità diversa attingendo al proprio cospicuo ambito di professionisti. Le condizioni dell'accordo rimangono invariate rispetto al precedente testo, con l'unica variante della durata, prevista in cinque anni anziché in due, anche per consentire alla Camera di Brescia di porre in essere iniziative per la diffusione della conoscenza dell'arbitrato internazionale fra le imprese iscritte, con previsione di tempistiche medio/lunghe.

LA GIUNTA

sentito quanto riferito in premessa dal Presidente e dal Segretario Generale;

letta la Convenzione con Camera Arbitrale di Milano per la gestione delle procedure di arbitrato amministrato;

con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

- a) di approvare il rinnovo della Convenzione con Camera Arbitrale di Milano per la gestione delle procedure di arbitrato amministrato, di cui all'Allegato 1) al presente provvedimento, dando mandato al Segretario Generale per la sottoscrizione;

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr Massimo Ziletti)

IL PRESIDENTE
(Dr Giuseppe Ambrosi)



- ┌
- b) di fare propri, per la gestione delle procedure di Arbitrato internazionale, il Regolamento di arbitrato amministrato della Camera Arbitrale di Milano, nonché il relativo Tariffario;
 - c) di dare mandato al Dirigente dell'Area Promozione di apportare con proprio provvedimento le modifiche necessarie all'aggiornamento del Regolamento di Arbitrato amministrato e relativo Tariffario e di provvedere al rinnovo della Convenzione alla scadenza del termine di durata.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr Massimo Ziletti)

IL PRESIDENTE
(Dr Giuseppe Ambrosi)

CONVENZIONE

tra

la CAMERA ARBITRALE DI MILANO, Azienda Speciale della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Milano, con sede in via Meravigli 9/b - 20123 Milano

e

la CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO e AGRICOLTURA di BRESCIA, con sede in Via Einaudi, 23 - 25121 Brescia

premessa

La CAMERA ARBITRALE DI MILANO (CAM) amministra arbitrati nazionali e internazionali, dispone di un Regolamento arbitrale (in versione italiana, inglese e francese) ed è dotata, a questi fini, di uno staff multilingue.

Il Regolamento della Camera Arbitrale di Milano consente alle parti di ricorrere ad un sistema arbitrale flessibile, adattabile alle loro specifiche esigenze, rapido e caratterizzato dai principi di trasparenza, competenza, indipendenza ed imparzialità.

La CAMERA DI COMMERCIO DI BRESCIA, che già amministra arbitrati tramite la propria Camera Arbitrale, intende con la stipula della presente Convenzione soddisfare l'esigenza della propria utenza di gestione di procedure arbitrali di carattere internazionale, ricorrendo alla collaborazione con la Camera Arbitrale di Milano, con l'intento di ottimizzare le proprie risorse umane e finanziarie; innalzare la qualità del servizio offerto; promuovere nel proprio territorio il ricorso all'arbitrato amministrato anche internazionale per la risoluzione delle controversie commerciali.

I - Scopi generali della Convenzione

1. Tra la Camera di Commercio di Brescia e la Camera Arbitrale di Milano esiste reciprocità di interesse nel promuovere l'istituto dell'arbitrato e, in particolare, l'arbitrato internazionale.
2. La Camera di Commercio di Brescia, per le procedure arbitrali internazionali instaurate presso il proprio Servizio di Arbitrato, in base a convenzione arbitrale, intende avvalersi della collaborazione della Camera Arbitrale di Milano, facendo espresso rinvio al suo Regolamento arbitrale e relativo tariffario.
3. Ai soli fini della presente convenzione le parti intendono per procedure arbitrali internazionali le procedure caratterizzate da uno o più elementi di internazionalità, quali: la nazionalità, la sede legale o effettiva, il domicilio o la residenza di una o più parti; l'esecuzione all'estero, anche in parte, delle prestazioni nascenti dal rapporto oggetto della controversia; la nazionalità degli arbitri; la sede dell'arbitrato o il luogo di svolgimento delle udienze all'estero; la legge applicabile; la lingua dell'arbitrato.

4. La Camera di Commercio di Brescia offre, tramite la Camera Arbitrale di Milano, un servizio arbitrale internazionale comprendente:

- a) assistenza e informazioni in materia di arbitrato internazionale;
- b) amministrazione di procedimenti arbitrali internazionali;
- c) nomina, su istanza di parte, di arbitri e consulenti tecnici in procedimenti arbitrali internazionali non amministrati;

5. La Camera Arbitrale di Milano e la Camera di Commercio di Brescia collaborano, oltre che nell'amministrazione di procedure di arbitrato internazionale, anche nell'organizzazione di periodici incontri, seminari e convegni su arbitrato e temi ad esso connessi, organizzati a cura della Camera di Commercio di Brescia.

II - Assistenza e informazioni

1. La Camera di Commercio di Brescia identifica al proprio interno uno o più funzionari addetti al servizio di arbitrato, che vengono opportunamente istruiti, anche in via telematica, in merito alle principali tematiche dell'arbitrato amministrato e del Regolamento della Camera Arbitrale di Milano mediante un programma di formazione approntato dalla Camera Arbitrale di Milano. Tale programma prevede periodici aggiornamenti.

2. I funzionari - che è opportuno siano laureati in giurisprudenza o abbiano, comunque, ampie cognizioni giuridiche - accedono gratuitamente al servizio di documentazione e biblioteca fornito dalla Camera Arbitrale di Milano al fine di poter compiutamente rispondere alle richieste di assistenza degli utenti. Inoltre, la Camera di Commercio di Brescia può rimandare direttamente l'utente al servizio documentale e informativo della Camera Arbitrale di Milano.

3. Per l'assistenza tecnica agli utenti e per i rapporti con le parti degli arbitrati internazionali la Camera di Commercio di Brescia fa rinvio alla Camera Arbitrale di Milano e ai suoi funzionari, oltre che ai relativi siti internet.

4. La Camera di Commercio di Brescia cura la predisposizione sul proprio sito internet di uno spazio che renda pubblico e trasparente il rapporto intercorrente con la Camera Arbitrale di Milano per la gestione del servizio di arbitrato internazionale, rendendo consultabile il Regolamento della Camera Arbitrale di Milano direttamente o tramite un link al sito di quest'ultima.

III - Formazione

1. La Camera di Commercio di Brescia e la Camera Arbitrale di Milano convengono che la qualità dell'amministrazione di procedure arbitrali sia conseguenza anche della divulgazione della cultura arbitrale ovvero di una conoscenza più approfondita dello strumento da parte dei professionisti e degli utilizzatori. Entrambe ritengono che la formazione continua in tema di arbitrato nazionale e internazionale rappresenti un elemento imprescindibile per elevare il livello di conoscenza dell'arbitrato e della sua utilizzazione e per implementare l'adozione di convenzioni arbitrali.

2. A tal fine, la Camera di Commercio di Brescia si impegna a organizzare in collaborazione con CAM un evento divulgativo, indicativamente a cadenza annuale, per i professionisti e per i soggetti comunque interessati del territorio locale, secondo una programmazione da stabilirsi di comune accordo ad inizio anno.

3. La Camera Arbitrale di Milano si impegna a supportare la Camera di Commercio di Brescia nell'organizzazione scientifica dell'attività precedentemente indicata, impegnandosi a fornire un preventivo di costi che garantisca condizioni di favore per la sua realizzazione.

III - Gestione dei procedimenti arbitrali

a) Gestione comune dei procedimenti

La Camera di Commercio di Brescia e la Camera Arbitrale di Milano gestiscono in collaborazione gli arbitrati internazionali oggetto della presente Convenzione, coordinando i rispettivi uffici nell'ottica di fornire un servizio di qualità e un'assistenza efficace e spedita all'utente, che deve poter utilizzare indifferentemente i due uffici, secondo le sue esigenze pratiche.

b) Applicazione del Regolamento

La comune gestione di cui al precedente punto a) prevede l'applicazione del Regolamento della Camera Arbitrale di Milano con le relative Tariffe.

Alla luce della presente convenzione, ogni volta in cui il Regolamento Arbitrale richiama la Segreteria Generale o il Consiglio Arbitrale resta inteso che si tratti degli organi della Camera Arbitrale di Milano. Tuttavia, la Camera di Commercio di Brescia (o il suo Consiglio Arbitrale) formula le indicazioni di cui al successivo punto d) "Nomina degli arbitri".

c) Trasmissione degli atti dei procedimenti

Le parti possono depositare tutti gli atti degli arbitrati gestiti secondo la presente Convenzione sia presso la Camera di Commercio di Brescia sia presso la Camera Arbitrale di Milano.

L'ufficio camerale ricevente comunica gli atti degli arbitrati gestiti secondo la presente Convenzione alle parti e agli arbitri nei termini e nei modi previsti dal Regolamento, e trasmette copia degli atti all'altro ufficio camerale. La Camera Arbitrale di Milano verifica, in ogni caso, la ricevibilità degli atti e conserva l'originale del fascicolo.

d) Nomina degli arbitri

La Camera Arbitrale di Milano provvede, ai sensi del Regolamento, alla nomina dell'arbitro/arbitri negli arbitrati internazionali oggetto della presente Convenzione, tenuto conto delle eventuali indicazioni formulate dalla Camera di Commercio di Brescia.

e) Udienze

Le udienze degli arbitrati gestite secondo la presente Convenzione si possono svolgere sia a Brescia sia a Milano.

La Camera Arbitrale di Milano e la Camera di Commercio di Brescia mettono a disposizione le proprie strutture quale luogo di svolgimento delle udienze, sulla base delle esigenze e delle richieste delle parti e degli arbitri.

A tale scopo la Camera di Commercio di Brescia offre il relativo supporto logistico e operativo e una sala riunioni idonea allo svolgimento delle udienze, fornita della strumentazione per la videoconferenza, previo idoneo preavviso e in orario d'ufficio.

f) Gestione economica e tariffe

La gestione economica delle procedure arbitrali è svolta dalla Camera Arbitrale di Milano, che provvede a richiedere i versamenti alle parti e a determinare le liquidazioni parziali e finali delle spese di procedimento.

Gli importi richiesti alle parti sono versati sempre alla Camera Arbitrale di Milano, la quale, a fine esercizio annuale, previo ricevimento di apposita fattura, provvede a riversare in unica soluzione alla Camera di Commercio di Brescia la somma complessiva derivante dagli arbitrati co-gestiti conclusisi nell'esercizio, secondo la suddivisione qui di seguito indicata:

"ONORARI CAMERA ARBITRALE"

- 50% alla Camera di Commercio di Brescia ;
- 50% alla Camera Arbitrale di Milano.

IV – Durata e sottoscrizione

1. La presente Convenzione, ha durata fino al 31.12.2020, salvo recesso di parte con un preavviso scritto di sessanta giorni e fatta salva la prosecuzione degli effetti della convenzione per i procedimenti pendenti alla data dell'eventuale recesso, fino alla loro conclusione.

2. Essa viene sottoscritta da della Camera Arbitrale di Milano e dal Segretario Generale della Camera di Commercio di Brescia.

Camera di Commercio
di Brescia
Il Segretario Generale

Camera Arbitrale
di Milano
.....

Dr. Massimo Ziletti

.....

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr Massimo Ziletti)

IL PRESIDENTE
(Dr Giuseppe Ambrosi)